DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 giugno 2013

Proroga di termini di interesse del Ministero della salute. (13A06715)

(GU n.184 del 7-8-2013)

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'art. 1, comma 388, che fissa al 30 giugno 2013 scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella allegata alla legge stessa, tra i quali sono previsti il termine del 1° gennaio 2013 stabilito dall'art. 15, comma 2, quinto periodo, decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, relativo all'entrata in vigore del nuovo metodo di remunerazione della filiera distributiva del e il termine del 31 dicembre 2012 di cui all'art. 9, comma 248, decreto-legge 31 dicembre 2007, n. convertito, modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni e art. 64, comma 1, primo periodo, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni in materia di payback sul prezzo dei farmaci;

Visto l'art. 1, comma 394, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in forza del quale con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' essere disposta l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2013 del termine del 30 giugno 2013 di cui ai commi da 388 a 393;

Considerata la necessita' di prorogare al 31 dicembre 2013 la data di entrata in vigore delle prescrizioni di cui al predetto art. 15, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'art. 9, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, e all'art. 64, comma 1, primo periodo, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni;

Vista la richiesta del Ministero della salute;

Con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

1. Il termine di cui all'art. 15, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'art. 9, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni e all'art. 64, comma 1, primo periodo, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, e' prorogato sino al 31 dicembre 2013, ai sensi dell'art. 1, comma 394, della legge 24

dicembre 2012, n. 228.

2. Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto dal 1º luglio 2013.

Il presente decreto, previa registrazione della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 giugno 2013

Il Presidente del Consiglio dei ministri: Letta Il Ministro dell'economia e delle finanze: Saccomanni

Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2013 Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 6, foglio n. 284